



COMUNICATO RINNOVO CONTRATTO BONIFICA

Nella serata del 9 dicembre u.s. è stato firmato il rinnovo del CCNL dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario.

Un ottimo risultato ottenuto anche grazie al prezioso lavoro della nostra delegazione trattante e tenendo conto dei tempi notevolmente ridotti rispetto ai precedenti rinnovi.

In breve elenchiamo i punti salienti dell'accordo fermo restando che al più presto invieremo una circolare esplicativa con tutte le novità che modificano il vecchio testo contrattuale.

- In tema di classificazione verrà istituito un gruppo di lavoro importante ed operativo per esaminare le varie problematiche nate dal passaggio del vecchio sistema classificatorio a quello in vigore dal 1° novembre 2009 ed eventuali altre esigenze;
- Nell'art.20 in tema di permessi oltre la dizione (provinciali) è stata inserita anche il termine (territoriali) questo per ovviare ai problemi sorti dove è stata effettuata la regionalizzazione e venivano conseguentemente negati i permessi poiché il CCNL parlava solo di provinciali;
- In tema di reperibilità viene prevista l'obbligatorietà per i Consorzi di predisporre i calendari bimestrali mentre l'aumento dell'indennità giornaliera passa da 15 a 20 euro per i giorni feriali e da 20 a 30 euro per i festivi.
- Viene riconosciuto il parametro maggiorato di due punti per formazione anche alle aree C e D, così come era già previsto per le altre aree.
- Per gli OTD che fanno più di 90 giornate, 2 giorni di permesso straordinario per eventi eccezionali e possibilità di usufruire della banca ore;
- Inserimento della possibilità di regolare le ferie solidali;
- gruppo di lavoro per definire il numero delle rappresentanze sindacali nel caso di accorpamenti o fusioni oltre che le ore relative di assemblea;
- Impegno a modificare l'allegato U sulle molestie sessuali e mobbing alla luce dell'accordo 26 aprile 2007 sulle molestie e violenze sui luoghi di lavoro;
- Incremento salariale del 5,6% con il primo aumento dell'1% a partire da luglio 2019 e poi due tranches l'anno per gli anni 2020-21-22 (una a gennaio ed una a settembre);
- Introdotte modifiche in tema di licenziamenti e sulle possibilità da parte dei quadri di collaborazioni tra più Consorzi.

Infine è stato anche siglato l' Accordo per l'attuazione della Legge 12 giugno 1990 n. 146 in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali che andrà a sostituire il vecchio Allegato U del CCNL 2005.

La Fai Cisl da sempre insiste sull'importanza dei Consorzi di Bonifica e sulla essenzialità del ruolo che svolgono per il nostro bellissimo, ma difficile e ormai disastroso territorio e il CCNL è il giusto riconoscimento al valore del lavoro svolto dagli addetti del settore e alle loro considerevoli professionalità.

Roma, 10 Dicembre 2019

Il giorno 9 dicembre 2019, presso la sede dello SNEBI, in Roma, via di S. Teresa, n. 23

tra

il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario (SNEBI), rappresentato dal Presidente Rag. Alessandro Folli, dal Segretario Nazionale Dott. Massimo Gargano, dai componenti la Commissione trattative: Avv. Luciana Di Pierdomenico, Sig.ra Elide Stancari, P.A. Alberto Asioli, Dott. Dino Assietti, Sig. Fabio Bellacchi, Prof. Marsio Blaiotta, Ins. Luigi Lecchi, Dott. Michele Maiani, Dott. Paul Nicolodi, Sig. Giuseppe Romano, Dott. Alfonso Santagata, Sig. Pietro Zirattu e dai componenti il Comitato tecnico: Dott.ssa Sabrina Cirfera, Dott.ssa Candia Marcucci, Dott.ssa Angela Zerga, Avv. Dario Avagliano, Ing. Fabio Bizzini, P.A. Andrea Crestani, Ing. Mario Fossati, Dott. Massimo Lazzarini, Dott. Andrea Renna e Dott. Francesco Santoro assistiti dal Dott. Riccardo Fornelli,

e

la FLAI-CGIL, rappresentata dalla Segretaria Nazionale Signora Tina Bali, assistita dal Signor Andrea Coinu e dalla delegazione trattante costituita dai Signori: Fabrizio Abbonizio, Dorian Bertolone, Marcello Buzzoni, Sonia Canciani, Adelaide Ceci, Giovanni Di Dia, Giovanni Di Natale, Vincenzo Esposito, Silvia Guaraldi, Pasquale Guerriero, Anna Lepore, Massimo Lopis, Antonio Pulici, Tonino Russo, Paolo Sciaboletta, Giancarlo Venturini e Alessandro Zanotto;

la FAI-CISL, rappresentata dalla Segretaria Nazionale Signora Raffaella Buonaguro, assistita dai Signori Stefano Faiotto, Giovanni Mattocchia e Giuseppe Vito e dalla delegazione trattante costituita dai Signori: Gianni Antonini, Ernesto Bastianini, Giuseppe Bernardo, Eulalia Caprio, Giorgio Castronovo, Domenico Colletti, Luigi De Lorentis, Faustino Dondi, Efisio Locci, Giovanni Lucantoni, Piersecondo Mediani, Giuseppe Mesiano, Alessandro Rosso, Angelo Semenzato, Robertino Todaro, Sebastiano Troito, Domenico Vitale, Francesco Zanotti e Luca Zatta;

la FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Signor Gabriele De Gasperis, assistito dalla Signora Francesca Torregrossa e dalla delegazione trattante costituita dai Signori: Andrea Arfilli, Franco Becherelli, Alberto Bolognini, Franco Bullano, Federico Capponi, Roberto Castelli, Salvato Cataldo, Moreno D'Anastasio, Giovanni D'Angelo, Clemente Di Rosa, Carla D'Ottavio, Antonio Giocoli, Alberto Lasagna, Luca Lombardo, Andrea Luvara', Marcello Nepoti, Franco Pani, Valerio Quarta, Vincenzo Savarino, Antonio Stocchero e Andrea Venturi;

premesso

- che in data 18 giugno 2001, le parti hanno stipulato un accordo per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, Allegato U al CCNL 1 giugno 2005, che è stato approvato dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/161 del 20 dicembre 2001;
- che le parti avevano convenuto che l'accordo potesse essere riesaminato, a richiesta di una delle parti stipulanti dopo quattro anni di vigenza;
- che le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno chiesto, con nota del 15 dicembre 2003, il riesame dell'accordo del 18 giugno 2001 ed hanno presentato, in data 28 ottobre 2005, un documento di richieste di modifica delle clausole dell'accordo medesimo;

- che in data 26 settembre 2006, le parti hanno stipulato un accordo di revisione dell'ACNL 18 giugno 2006;
- che con l'ACNL 28 giugno 2013, di rinnovo del CCNL 25 marzo 2010, le parti si erano impegnate ad incontrarsi, dopo la chiusura del rinnovo contrattuale successivo, per opportune verifiche dell'accordo 18 giugno 2001;
- che le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno chiesto, con nota del 26 luglio 2017, il riesame dell'accordo 18 giugno 2001 ed hanno presentato, successivamente, tre documenti distinti di richieste di modifica;

tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite, dopo ampia discussione protrattasi per più riunioni, stipulano quanto segue:

ai testi dell'accordo 18 giugno 2001, Allegato R al CCNL 24 luglio 2017 e della procedura di raffreddamento e di conciliazione allegata all'accordo medesimo sono apportate le seguenti modifiche:

Accordo 18 giugno 2001

Art. 3

All'art. 3 è aggiunto il seguente comma :

"Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze in difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori".

Art. 4

Nell'ultimo periodo la parola "firmatarie" è sostituita dalla parola "stipulanti".

Art. 6

All'ultimo comma si riduce il periodo di preavviso sostituendo al numero "15" il numero "13".

Art. 7

Al primo comma dopo la parola "lavoro" viene aggiunta la seguente frase "ad eccezione dei casi di mancata erogazione di almeno quattro mensilità".

Al secondo comma dopo la parola "Confederazioni" viene aggiunta la seguente frase "e nei casi di mancata erogazione di almeno quattro mensilità".

Al quarto comma si sostituisce la parola "tre" con "due".

Art. 9

b191209

alt

Ac

Gel

↑

Spac

Re

K

Opt

Ab

Alside

[Handwritten signatures]

fra

[Handwritten signatures]

[Multiple handwritten signatures]

Gli ultimi due commi vengono sostituiti dal seguente comma: *"Al fine di permettere ai Consorzi di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero, i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicato nella proclamazione dello sciopero, e i dipendenti devono assicurare il servizio secondo le norme del contratto collettivo nazionale"*

Art. 11

Al primo comma dopo la parola "effettuazione" viene aggiunta la seguente frase: *"così come definita al comma successivo"*.

Il secondo comma dovrà essere sostituito con la seguente frase: *"Il Consorzio a tal fine dovrà aggiornare il piano dei servizi e delle prestazioni indispensabili"*.

Al secondo comma, dopo le parole "...e le relative quote di personale" viene aggiunta la seguente frase *"nei limiti previsti dall'art. 13, lett. A), della L. 146/1990 "in misura non eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad 1/3 del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza."*

Al penultimo comma la data del "26 settembre 2006" viene sostituita dalla data "9 dicembre 2019". Dopodiché vien aggiunto un comma *"I piani di servizio indispensabili, aggiornati all'accordo 9 dicembre 2019, saranno inviati per conoscenza alla parti stipulanti l'accordo medesimo"*.

All'ultimo comma si aggiorna il riferimento all'articolo del CCNL sostituendo "38" con "35".

Art. 13

Nell'ultima parte si sostituiscono le parole "9 giorni" con le parole "16 giorni".

Art. 14

All'art. 14 viene aggiunto un secondo comma:

"In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo, si applica ai lavoratori e ai sindacati e ai Consorzi quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della legge n. 146 del 1990".

Dichiarazione a verbale

Le parole "i suoi effetti" sono sostituite dalle parole "la sua efficacia".

Procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive allegata all'accordo nazionale 18 giugno 2001.

All'art. 1, le parole "all'art. 39 del c.c.n.l." sono sostituite dalle parole "all'art. 36 del CCNL 24 luglio 2017".

All'art. 2, ultimo comma della lettera A), le parole "sette giorni" sono sostituite dalle parole "cinque giorni".

All'art. 2, primo comma della lettera B), le parole "cinque giorni" sono sostituite dalle parole "tre giorni".

All'art. 2, ultimo comma della lettera B), le parole "dodici giorni" sono sostituite dalle parole "sette giorni".

All'art. 2, primo comma della lettera C), le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle parole "sette giorni".

All'art. 2, ultimo comma della lettera C), le parole "venti giorni" sono sostituite dalle parole "dieci giorni".

Per lo SNEBI

Il Presidente
Rag. Alessandro Föllì

Il Segretario Nazionale
Dott. Massimo Gargano

I componenti la Commissione trattative
Sig.ra Elide Stancari

Dott. Dino Assietti

Sig. Fabio Bellacchi

Prof. Mario Bladotta

Dott. Michele Maiani

Dott. Paul Nicolodi

Sig. Giuseppe Romano

Dott. Alfonso Santagata

Sig. Pietro Zirattu

per la Flai CGIL

La Segretaria Nazionale
Tina Bali

Andrea Coinu

per la Fai CISL

La Segretaria Nazionale
Raffaella Buonaguro

Stefano Faiotto


Giovanni Mattoccia

Giuseppe Vito

per la Filbi UIL
Il Segretario Generale
Gabriele De Gasperis

Francesca Torregrossa

I Componenti il Comitato tecnico
Dott.ssa Sabrina Cirfera



Dott.ssa Candia Marcucci



Dott.ssa Angela Zerga




Avv. Dario Avagliano

Ing. Fabio Bizzini



P.A. Andrea Crestani



Ing. Mario Fossati



Dott. Massimo Lazzarini



Dott. Andrea Renna

Dott. Francesco Santoro

Dott. Riccardo Fornelli



Alle
Gargano

Il giorno 9 dicembre 2019, presso la sede dello SNEBI, in Roma, via di S. Teresa, n. 23

tra

il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario (SNEBI), rappresentato dal Presidente Rag. Alessandro Folli, dal Segretario Nazionale Dott. Massimo Gargano, dai componenti la Commissione trattative: Avv. Luciana Di Pierdomenico, Sig.ra Elide Stancari, P.A. Alberto Asioli, Dott. Dino Assietti, Sig. Fabio Bellacchi, Prof. Marsio Blaiotta, Ins. Luigi Lecchi, Dott. Michele Maiani, Dott. Paul Nicolodi, Sig. Giuseppe Romano, Dott. Alfonso Santagata, Sig. Pietro Zirattu e dai componenti il Comitato tecnico: Dott.ssa Sabrina Cirfera, Dott.ssa Candia Marcucci, Dott.ssa Angela Zerga, Avv. Dario Avagliano, Ing. Fabio Bizzini, P.A. Andrea Crestani, Ing. Mario Fossati, Dott. Massimo Lazzarini, Dott. Andrea Renna e Dott. Francesco Santoro assistiti dal Dott. Riccardo Fornelli,

e

la FLAI-CGIL, rappresentata dalla Segretaria Nazionale Signora Tina Bali, assistita dal Signor Andrea Coinu e dalla delegazione trattante (v. elenco allegato)

la FAI-CISL, rappresentata dalla Segretaria Nazionale Signora Raffaella Buonaguro, assistita dai Signori Stefano Faiotto, Giovanni Mattoccia e Giuseppe Vito Fai-CISL e dalla delegazione trattante (v. elenco allegato)

la FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Signor Gabriele De Gasperis, assistito dalla Signora Francesca Torregrossa e e dalla delegazione trattante (v. elenco allegato)

Premesso

→ che la parti come sopra costituite, intendono evidenziare le funzioni che i Consorzi di bonifica svolgono sul territorio, secondo i principi fondamentali della legislazione nazionale e le norme specifiche dettate dalle leggi regionali, per la difesa e protezione del suolo, per l'approvvigionamento e la gestione delle acque a prevalente uso irriguo e per la tutela dell'ambiente, ritenendo importante, infatti, ricordare che la bonifica, in relazione al modificarsi delle esigenze del territorio e della società, ha adeguato la propria azione: da bonifica igienica, a bonifica idraulica, a bonifica di valorizzazione e sviluppo attraverso l'irrigazione, a bonifica di salvaguardia ambientale;

→ che i Consorzi di bonifica per il loro continuo processo di rinnovamento, attualmente, costituiscono sul territorio italiano i soggetti operativi che offrono un decisivo contributo alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare,

premess

Ceder

di C...

nonché al settore delle energie rinnovabili e che ciascuno di questi settori contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo economico sostenibile ed alla competitività del Paese Italia legati alla distintività ed originalità richiesta dal mercato globale.

Prendono atto

→ del percorso evolutivo che ha permesso di riconoscere, oggi, alla bonifica integrale il tratto distintivo della multifunzionalità, avallato dalla stessa Corte Costituzionale. Un ruolo strategico sul territorio, con riferimento specifico alla sicurezza fisica dello stesso, realizzata attraverso le attività di prevenzione e riduzione del rischio idraulico, per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico, per gli usi di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi: alla sicurezza territoriale si unisce, con l'apporto di disponibilità di acqua attraverso l'irrigazione, la sicurezza alimentare e quella ambientale. Le acque irrigue infatti non determinano soltanto l'aumento di produttività dei terreni, ma garantiscono la qualità dei prodotti e consentono programmazione ed elasticità delle produzioni;

→ della fondamentale incidenza dell'irrigazione sull'ambiente in relazione alla tutela degli ecosistemi acquatici e terrestri attraverso l'azione di ricarica delle falde che contribuiscono alla tutela del sistema idrico sotterraneo, al mantenimento della biodiversità né può sottovalutarsi la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturalistico attraverso le risorgive ed i fontanili, alimentati dalle irrigazioni a scorrimento della pianura padana.

→ della necessità di un riposizionamento del ruolo dei Consorzi nei confronti del territorio, dei cittadini, delle imprese tutte e dell'opinione pubblica, privilegiando, nei contenuti e negli atteggiamenti, la ricerca di una nuova e diversa reputazione riconosciuta "da terzi", la trasparenza interna ed esterna al sistema, l'assunzione di responsabilità nel fornire risposte dettate dai cambiamenti climatici e dalle richieste dei cittadini;

→ di proseguire in tempi ragionevolmente rapidi, nelle attività di miglioramento per continuare ad essere da stimolo e da esempio al territorio, e con lo sguardo teso verso obiettivi ad alto impatto reputazionale e di elevata concretezza.

Tenuto conto

→ che la sicurezza territoriale richiede azioni coordinate e sinergiche tra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e che i Consorzi hanno provveduto negli anni a dare vita alla necessaria concertazione e collaborazione sul territorio attraverso gli strumenti che la legislazione contempla: in molte regioni i Consorzi di bonifica figurano tra gli attori/animatori principali delle azioni ambientali, a fianco degli altri soggetti, pubblici e privati, interessati e

premessa

Vertical column of handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Vertical column of handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Horizontal row of handwritten signatures at the bottom of the page.

Calle

gca

impegnandosi, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ad operare attivando tutti gli strumenti partenariali utili al pieno raggiungimento degli obiettivi condivisi.

Sottolineano

→ l'autorevolezza del Protocollo di Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, riferimento puntuale per la disciplina nazionale e regionale di settore che ha dettato il ruolo, le funzioni ed i poteri dei Consorzi di bonifica e che rappresenta un chiaro esempio di competenza concorrente Stato-Regioni per il governo del territorio, come riconosciuto da una recente sentenza della Corte Costituzionale.

gca
gca
gca

Auspicano

→ un rafforzamento dell'autogoverno con la costante riduzione di anomale e, in molti casi, ultradecennali situazioni di gestioni commissariali; principi che trovano già riscontro nelle linee guida dei Consorzi di bonifica attraverso la delimitazione territoriale di competenza e l'autogoverno, ossia la partecipazione diretta dei consorziati, ma che vanno implementati e rafforzati strumentalmente. Confermano infatti che l'autogoverno costituisce elemento di forza del sistema consortile di particolare valenza istituzionale ed economico-sociale, atteso che per i consorziati, oltre che l'amministrazione dell'ente consortile, è prevista la partecipazione finanziaria.

gca

gca

gca

Considerato

→ che con nota 5 aprile 2018 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno disdetto il CCNL 24 luglio 2017 per i dipendenti consortili, in scadenza al 31 dicembre 2018;

→ che con successiva nota del 1° ottobre 2018 Le citate Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno presentato il documento di richieste per il rinnovo del citato CCNL 24 luglio 2017;

→ che le trattative per la stipula dell'accordo di rinnovo del più volte citato CCNL 24 luglio 2017 sono iniziate in data 18 dicembre 2018;

→ che dopo numerosi incontri e specifici approfondimenti in sede tecnica, nel corso dei quali le parti contraenti hanno reciprocamente rappresentato le rispettive posizioni, si è convenuto di procedere su specifici punti della trattativa che avrebbero potuto consentire una intesa tra le parti;

→ che conseguentemente, le parti hanno ritenuto, con senso di responsabilità, definire la trattativa attraverso l'individuazione di una soluzione di compromesso

gca

gca

gca

gca
gca
gca
gca
gca
gca

gca
gca
gca
gca
gca
gca
gca
gca
gca
gca

Alle

Amor

che fosse, nei limiti del possibile, rispettosa delle esigenze di contenimento dei bilanci dei Consorzi e delle aspettative dei lavoratori.

Tutto ciò premesso

→ le parti, come sopra costituite, stipulano le seguenti ipotesi di accordo collettivo nazionale.

- 1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.
- 2) I testi degli articoli del CCNL 24 luglio 2017 di seguito indicati sono sostituiti:

fu
Alitto
GoL
SA
UP
le
OM

Aper

On

Allo
per
per
per

La
per
per

premesse

per
per
per
per
per
per
per

alla

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE

NOTA A VERBALE

Le parti, al fine di permettere agli enti consortili di valorizzare appieno le professionalità dei propri dipendenti, convengono sulla necessità di costituire un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di rivedere e indicare, entro tempi certi, le eventuali modifiche da apportare relativamente ad alcuni elementi della classificazione del personale, tanto nelle declaratorie quanto nei profili professionali.

Tale Gruppo di lavoro formulerà entro il 31/12/2021 le proposte di modifica da apportare al presente articolo e potrà essere convocato a richiesta di una delle parti.

Alle Aree C e D si aggiunge l'ultimo comma dell'Area B relativo alla formazione incentivante.

Colle

Art. 20 - Permessi retribuiti e non retribuiti

[Handwritten signature]

OMISSIS

Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali / **territoriali**, ad eccezione di quelli indicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 12 giorni lavorativi all'anno cumulabili per non più di tre giorni consecutivi.

Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali / **territoriali**, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di

OMISSIS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ad

Ac

Art. 51 - Reperibilità

I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibili fuori dell'orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi, al fine di una maggiore conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti predisporranno con cadenza almeno bimestrale il calendario dei turni di Reperibilità Programmata ed indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro.

Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità.

I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un recapito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria.

La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori.

Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un'indennità giornaliera del seguente importo:

- reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 20,00 (+ 5,)
- reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 30,00 (+ 10.)

Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne).

Nota a verbale

Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.

2

Ad
Ac
Ad
Ac

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad
Ac
Ad
Ac

Ad
Ac
Ad
Ac

Ad
Ac
Ad
Ac

cek

aca

Art. 55 - Sospensione dal servizio

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal posto con privazione della retribuzione per un periodo:

1) sino a tre giorni:

- a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all'articolo precedente;
- b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta;
- c) per contegno scorretto verso l'Amministrazione consortile, i colleghi, i dipendenti, il pubblico;
- d) per insubordinazione;
- e) per inosservanza del segreto d'ufficio che non abbia prodotto conseguenze dannose al Consorzio;
- f) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
- g) per denigrazione dell'Amministrazione consortile o dei superiori;
- h) in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di particolare gravità, siano lesive del decoro, della funzione o della disciplina.

2) Da quattro a dieci giorni:

- i) per maggiori gravità o per recidiva entro due anni, nelle infrazioni previste alle lettere da c) ad h);
- l) per ripetizione entro l'anno della recidiva di cui alla lettera b);
- m) per uso dell'impiego a fini personali;
- n) per abuso di autorità o di fiducia che abbia recato danno al Consorzio;
- o) per inosservanza del segreto d'ufficio che abbia recato danno al Consorzio.

La condanna a pena detentiva, qualora non dia luogo a licenziamento, comporta la sospensione di diritto dal servizio fino a quando non sia stata scontata la pena, prescindendosi dal limite di dieci giorni.

g

g
g

g

g

g

a

g
g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Celso

fa

Art. 69 - Prestazioni del quadro a favore di più consorzi

Al requisito dell'esclusività delle prestazioni di cui all'art. 1 può derogarsi unicamente nell'ipotesi in cui, in seguito ad appositi accordi intercorsi tra le rispettive Amministrazioni, nonché tra queste e l'interessato, il quadro espliciti contemporaneamente le sue funzioni nell'interesse di due o più Consorzi oppure di un Consorzio e di associazioni nazionali e regionali di Consorzi.

In tale caso, ai soli effetti della determinazione del trattamento economico, si intende instaurato un unico rapporto ed i relativi oneri sono ripartiti tra i Consorzi e le Associazioni sulla base degli accordi intercorsi.

↑

di: di
GG

Aguel

H

Sh

AA

a

Qrit

H

RE

Di

Di

Ma Jun

di
Busto

*

Di

H

Man

di

H

RE

ella

Aa

Art. 92 - Congedi per eventi e cause particolari

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000, i dipendenti consortili hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica. Gli operai avventizi con almeno 90 giorni di attività, anche non continuativa, hanno diritto a due giorni di permesso ad evento in caso di decesso del coniuge o parenti entro il 1° grado.

In alternativa, nei casi di documentata grave infermità dei soggetti di cui al precedente comma, i dipendenti interessati possono concordare con il Consorzio diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

I dipendenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni.

Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo non è computabile nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Per l'assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla L. 8 marzo 2000, n. 53.

La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ha diritto, ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80, di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. La stessa potrà usufruire di tale congedo, nell'arco temporale di tre anni, potendo scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

Relativamente a modalità di preavviso, misura e modalità di percezione dell'indennità di tale congedo trova applicazione quanto previsto nei commi 3 e 4 dell'articolo 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 e successive modificazioni.

[Handwritten mark]

*Alside
Lof*

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

a

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

di

[Handwritten mark]

Alb

Pa

NOTA A VERBALE ART. 158

Verrà costituito un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di rivedere ed indicare eventuali modifiche da apportare al presente articolo entro tempi certi relativamente alle agibilità sindacali previste agli articoli 11, 12, 13, 20, 29 del presente CCNL con riferimento esclusivo alla numerica delle RSA/RSU ed alle ore di assemblea in caso di fusioni.

Tale Gruppo di lavoro formulerà, obbligatoriamente entro il 31/12/2021, le proposte di modifica da apportare al presente articolo e potrà essere convocato a richiesta di una delle parti.

Le eventuali nuove fusioni a fronte di processi di riforme regionali di un numero consistente di Consorzi, che sarà valutata dal Gruppo di lavoro, comporterà la conservazione delle precedenti agibilità sindacali sopra indicate

Spian

Alb
Pa

Alb

AUMENTI DA CORRISPONDERE PER GLI ANNI 2019-20-21-22 (5,6%)

	2019		20 20		20 21		20 22	
	Lug. 1,00%	Gen. 0,70%	Set. 0,80%	Gen. 0,70%	Set. 0,80%	Gen. 0,70%	Set. 0,90%	
area D	{ 100	9,21	10,52	9,35	10,68	9,49	12,20	
	{ 104	9,58	10,95	9,72	11,11	9,87	12,69	
	{ 107	9,85	11,26	10,00	11,43	10,15	13,05	
area C	{ 115	14,98	12,10	10,75	12,29	10,91	14,03	
	{ 116	15,11	12,21	10,84	12,39	11,01	14,15	
	{ 112	14,59	10,31	11,79	10,47	11,96	10,63	
area B	{ 127	16,54	11,70	11,87	13,57	12,05	15,49	
	{ 118	15,37	12,42	11,03	12,61	11,20	14,39	
	{ 132	17,19	12,16	13,89	12,34	14,10	16,10	
area A	{ 127	16,54	11,70	11,87	13,57	12,05	15,49	
	{ 132	17,19	12,16	13,89	12,34	14,10	16,10	
	{ 132	17,19	12,16	13,89	12,34	14,10	16,10	
area A	{ 157	20,45	14,46	16,52	14,68	14,90	19,15	
	{ 134	17,46	12,34	14,10	12,53	12,71	16,35	
	{ 159	20,71	14,64	16,73	14,86	15,09	19,40	
area A	{ 135	17,58	12,43	14,21	12,62	12,81	16,47	
	{ 184	23,97	16,94	19,37	17,20	17,46	22,44	
	{ 159	20,71	14,64	16,73	14,86	15,09	19,40	

Handwritten signatures and initials on the left margin.

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.

Handwritten initials.

Handwritten initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.

Celler

Handwritten signature

185	19,76	17,29	19,47	17,04	24,10	185
{ 162	17,31	15,14	17,05	14,92	21,10	{ 162
187	19,98	17,48	19,68	17,22	24,36	187
{ 164	17,52	15,33	17,26	15,10	21,36	{ 164

area Aq

Handwritten scribbles

Handwritten signature

Cuba

FCR

Modifica allegato U "Molestie sessuali e mobbing"

Le parti convengono di modificare il suddetto Allegato alla luce dell'accordo 26 aprile 2007 "Accordo quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro"

Inviato da iPad

Spial

Alside
TOL

MA
GMA
MS

SP

a

PE

Z

SP

MA

SP

PE

Ma Saverio

di

1
Pinto

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA